

BVGer A-6519/2007 vom 12. Dezember 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-12-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-6519_2007

FR: TAF A-6519/2007 du 12 décembre 2008

IT: TAF A-6519/2007 del 12 dicembre 2008

Regeste

Procedura amministrativa e procedura del Tribunale amministrativo federale (altro)", "Impianti elettrici (altro)

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale è competente a statuire sul presente gravame, giusta gli art. 31 segg. della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale in relazione con l'art. 23 della legge federale del 24 giugno 1902 concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (legge sugli impianti elettrici [LIE]; RS 734.0). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 segg. della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la presente procedura è retta dalla PA.

E. 1.2

Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

E. 1.3

In quanto destinataria della decisione impugnata, che le nega l'esame degli argomenti di merito da lei presentati con opposizione del 7 febbraio 2007, la ricorrente ha senz'altro qualità per ricorrere davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 48 cpv. 1 PA). Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

E. 2

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27, consid. 3.3; Alfred Kölz/Isabelle Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2. edizione, Zurigo 1998, no. 674 segg.).

E. 3.1

Nella fattispecie, l'autorità inferiore ha considerato che la ricorrente non era legittimata ad inoltrare un'opposizione. Di conseguenza, essa non è entrata nel merito dell'esame dei gravami sollevati, dichiarando, anche se non esplicitamente in questi termini, l'opposizione interposta siccome irricevibile per carenza di legittimazione. A seguito del ricorso inoltrato, lo scrivente Tribunale è ora chiamato a pronunciarsi unicamente su questo punto (DTF 123 V 335, consid. 1b; DTF 118 Ib 134, consid. 2-3; Pierre Moor, op. cit., no. 5.4.2.1; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, no. 2.8 e 2.164).

E. 3.2

Per l'art. 16 cpv. 1 LIE, per la costruzione e la modifica di impianti elettrici a corrente forte o debole occorre un'approvazione dei piani. A norma dell'art. 16f LIE chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della PA o della legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani durante il termine di deposito degli stessi. L'art. 16f LIE rinvia quindi essenzialmente all'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA (DTF 128 II 168, consid. 2).

E. 4.1

Secondo l'art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, che ha identica formulazione dell'art. 89 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; 173.110), dispone della qualità per ricorrere chiunque ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (art. 48 cpv. 1 lett. a; aspetto formale della legittimazione), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (art. 48 lett. b-c; aspetti materiali della legittimazione). L'interesse che muove il ricorrente può essere di carattere giuridico oppure anche solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (decisione del Tribunale amministrativo federale A-6728/2007 del 10 novembre 2008, consid. 3, con ulteriori rinvii; ANDRÉ MOSER/Michael Beusch/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.60 segg.).

E. 4.2

Se a fare opposizione rispettivamente ricorso non è il destinatario di una decisione bensì un terzo, questa persona deve essere toccata da essa in maniera maggiore di ogni semplice terzo e essere in un rapporto specifico e particolare con l'oggetto del contendere. Anche in questo caso, l'interesse fatto valere in causa non deve necessariamente avere natura giuridica, deve essere però un interesse personale e non può avere carattere unicamente generale. L'interesse è riconosciuto degno di protezione quando la posizione di chi lo fa valere può venire direttamente influenzata dalla procedura, cioè quando - a seconda del suo esito - essa possa portargli vantaggi o svantaggi concreti. Queste condizioni hanno lo scopo di escludere azioni di carattere popolare (DTAF 2007/1, consid. 3.4 seg., con ulteriori rinvii).

E. 4.3

Nel caso di progetti di costruzione, il rapporto specifico e particolare appena descritto dev'essere dato innanzitutto dal punto di vista spaziale (DTF 133 II 249, consid. 1.3.1; 133 II 353, consid. 3). Dalla vicinanza spaziale deve risultare un interesse giuridico o di fatto a che il progetto venga mutato o non realizzato (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-5155/2008 del 4 novembre 2008, consid. 4.2 seg.; A-2086 dell'8 maggio 2007, consid. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la legittimazione di un vicino

va segnatamente ammessa, se un progetto riguarda la costruzione di un impianto fonte di immissioni, che - per loro natura e intensità - saranno da lui con sicurezza rispettivamente con grande probabilità chiaramente percepibili (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii), a prescindere dal superamento di eventuali valori limite d'immissione stabiliti dalla legge (VLI). Irrilevante ai fini della verifica dell'adempimento del requisito della legittimazione, il rispetto dei VLI è infatti una questione di merito (decisione del Tribunale federale 1.A.44/2006 del 20 settembre 2006, consid. 2.1.2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1985/2006 del 14 febbraio 2008, consid. 2.1; Isabelle Häner, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG)*, Zurigo 2008, ad art. 48 no. 13 segg., con rinvii a giurisprudenza e dottrina).

E. 5

Alla luce della giurisprudenza sopra esposta - tenuto conto del tipo di impianto oggetto della domanda di approvazione dei piani, del fatto che dovrebbe essere realizzato in un locale apposito, isolato, chiuso e non visibile dall'esterno -, l'aspetto dell'interesse specifico e quindi della legittimazione davanti all'autorità inferiore dev'essere in casu esaminato essenzialmente in relazione all'entità delle radiazioni non ionizzanti da esso emesse.

E. 5.1

Proprio riguardo a questo specifico aspetto, l'UFE sostiene che l'opposizione non è retta da nessun interesse specifico. A mente dell'autorità inferiore l'interesse non sarebbe dato, segnatamente poiché il valore limite dell'impianto sarà già rispettato in un raggio massimo di due metri al di fuori del locale in cui sarà installata la stazione di trasformazione. Con allegato del 28 novembre 2007, l'UFE conferma tale conclusione ritenendola valida anche nel caso la ricorrente dovesse restare proprietaria della futura particella no. BB, poiché il suo confine disterebbe al minimo 27,50 m dal locale in cui si troverà la cabina di trasformazione.

E. 5.2

Sennonché, la motivazione addotta dall'UFE non risulta essere pertinente. Determinante ai fini del riconoscimento della legittimazione in causa di un terzo e quindi pure della qui ricorrente non è infatti la distanza alla quale il valore limite dell'impianto è rispettato, bensì se le immissioni prodotte dall'impianto che si vuole costruire siano con sicurezza rispettivamente con grande probabilità percepibili dal vicino che si oppone alla sua costruzione, così da esserne particolarmente toccato (DTAF 2007/1, consid. 3.5 con ulteriori rinvii).

E. 5.3

Conseguentemente, seppur basandosi sul rispetto dei valori limite dell'impianto, l'UFE non avrebbe dovuto affatto affrontare il problema della legittimazione della ricorrente in modo assoluto. Necessario sarebbe stato semmai considerare il carattere e la posizione della proprietà della stessa relativamente all'impianto da costruire, tenendo conto del fatto che, al pari del VLI, i valori limite di un impianto hanno anch'essi quale obiettivo la moderazione delle immissioni sull'ambiente circostante (decisione del Tribunale federale 1A.10/2001 dell'8 aprile 2002, consid. 3.4.4.1), segnatamente in luoghi a utilizzazione sensibile giusta l'art. 3 dell'ordinanza federale del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710; cfr. al riguardo anche la cifra 21 segg. dell'allegato 1 ORNI). A tal fine, l'UFE avrebbe dovuto confrontarsi sia con la giurisprudenza in merito

all'art. 48 PA esposta, sia con la prassi specifica sviluppata in materia di radiazioni non ionizzanti e, più in particolare, nell'ambito dell'approvazione di progetti concernenti l'installazione di impianti di telefonia mobile (Yves Donzallaz, *Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire*, Berna 2008, ad art. 89, no. 3091 segg.; Bernhard Waldmann, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger (ed.), *Bundesgerichtsgesetz - Kommentar*, ad art. 89, no. 21 segg.). È infatti proprio in quell'ambito che l'aspetto astratto dell'interesse specifico è già stato concretizzato con riferimento alle radiazioni non ionizzanti, ponendo come condizione al riconoscimento della legittimazione di terzi il fatto di trovarsi in un raggio al di fuori del quale si registra una radiazione inferiore al 10% del valore limite dell'impianto che si vuole costruire (DTF 128 II 168; URS WALKER, *Baubewilligung für Mobilfunkantennen, bundesrechtliche Grundlagen und ausgewählte Fragen*, Baurecht 2000, pag. 3 segg.; Benjamin Wittwer, *Bewilligung von Mobilfunkanlagen*, 2. edizione, Zurigo 2008, pag. 156 segg.). In questo contesto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto avvalersi anche delle conoscenze specifiche dell'autorità federale specializzata in materia di radiazioni non ionizzanti, come per altro impostole dall'art. 12 PA (CHRISTOPH AUER, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG)*, Zurigo 2008, ad art. 12 no. 4, 55 segg.; Pierre Moor, *op. cit.*, no. 2.2.6.3, entrambi con rinvii a giurisprudenza e dottrina).

E. 5.4

Oltre che per quanto riguarda i dati in ambito di radiazioni non ionizzanti per il riconoscimento di un particolare interesse in causa alla qui ricorrente, la decisione impugnata è basata su un accertamento dei fatti incompleto anche in relazione alla situazione fondiaria. Leggendo il testo della stessa emerge dapprima che l'atto impugnato si basa sulla constatazione che sia il mappale no. AA sia il no. BB siano stati scorporati dall'originaria particella no. ZZ, quindi trasferiti al Comune. In corso di procedura (cfr. risposta al ricorso del 28 novembre 2007), però, l'UFE stesso rileva di essere partito dal presupposto che la destinazione finale della particella no. BB fosse ancora incerta. Considerato che esso costituisce un elemento rilevante alla luce dei criteri esposti, segnatamente che l'esame della legittimazione della qui ricorrente davanti all'autorità inferiore è dipendente dalla distanza della sua proprietà dall'impianto, sempre giusta l'art. 12 PA, all'UFE competeva fare chiarezza anche su questo aspetto.

E. 6

Per quanto esposto, preso atto che la decisione del 31 agosto 2007 dell'UFE basa su un complesso di fatti constatato in maniera incompleta, il ricorso contro la decisione del 31 agosto 2007 dell'autorità inferiore dev'essere ammesso.

E. 7

L'art. 61 cpv. 1 PA prescrive che l'autorità di ricorso deve in principio decidere essa stessa in merito alla causa. Questa norma non esclude tuttavia un rinvio, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Un tale rinvio si giustifica in particolare quando è necessario constatare ulteriori elementi di fatto e la procedura di amministrazione delle prove risulta essere troppo onerosa. Pur disponendo della competenza per procedere a chiarimenti riguardo ai fatti, è inoltre preferibile che l'autorità di ricorso cassi la decisione impugnata e rinvii l'incarto all'autorità inferiore anche quando tale autorità dispone di conoscenze specifiche e risulta pertanto essere più adatta di un organo giudiziario a procedere ad una

completazione dei fatti mancanti quindi a pronunciarsi sulle richieste della ricorrente, in particolare se riguardano aspetti su cui non è stato ancora deciso fino a quel momento (Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler (ed.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, ad art. 61 no. 12; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 3.194; con rimandi alla giurisprudenza). Così è anche nel caso in esame. Considerato che parte dei fatti non ancora sufficientemente accertati è di natura prettamente tecnica rispettivamente che il suo accertamento presuppone conoscenze specifiche - dell'impianto di trasformazione oggetto della domanda di approvazione e delle radiazioni da esso emesse -, appare infatti opportuno che sia l'autorità inferiore ad interpellare direttamente anche la Divisione protezione dell'aria e radiazioni non ionizzanti dell'UFAM. Di conseguenza, la decisione del 31 agosto 2007 è annullata e l'incarto rinviato all'UFE, affinché si pronunci nuovamente ai sensi dei considerandi (cfr. supra p.ti 4 segg.).

E. 8

In applicazione degli art. 63 cpv. 1, 63 cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.32), le spese processuali, pari a fr. 1'000.--, vengono poste a carico della controparte soccombente (cfr. art. 63 cpv. 2 in fine PA).

E. 9

La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un legale iscritto nel registro degli avvocati del Cantone Ticino. Così richiesto, in data 3 dicembre 2008, quest'ultimo ha fatto pervenire al Tribunale amministrativo federale una nota d'onorario di complessivi fr. 3'834.85. Sennonché, tale nota dev'essere ridotta. Essa comprende infatti l'onorario e le spese sostenute in sede di opposizione davanti all'Ispettorato rispettivamente all'UFE, al cui rimborso - in mancanza di una base legale specifica - la ricorrente non ha diritto (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.87). Una riduzione si giustifica inoltre pure per quanto riguarda l'onorario conteggiato per l'allestimento dell'allegato di replica. Per altro non richiesto dallo scrivente Tribunale, quest'ultimo è costituito in effetti da una semplice lettera di poche righe con cui la ricorrente ribadisce in sostanza solo alcuni punti già contenuti nel ricorso stesso. Per quanto precede, le spese necessarie derivanti dalla causa giusta l'art. 7 TS-TAF vengono stabilite in complessivi fr. 1'900.-- (IVA inclusa). Giusta l'art. 64 cpv. 3 PA, tale importo dovrà essere versato alla ricorrente dalla controparte, quale istante proprietaria dell'impianto che ha presentato in causa conclusioni indipendenti (DTF 128 II 90, consid. 2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, op. cit., no. 4.41 e 4.70).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.